

COMUNE DI GRESSONEY-SAIN'T-JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



Regolamento comunale disciplinante dehors o attrezzature rimovibili per attività commerciali

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 5 maggio 2016

Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 21 luglio 2016

Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 27 luglio 2017

Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 25 gennaio 2024

Articolo 1 – Definizione

1. Si definiscono “dehors” ed attrezzature rimovibili per attività commerciali, e/o di somministrazione alimenti e bevande, le strutture temporanee, destinate ad un uso limitato nel tempo, su proprietà pubbliche o private, facilmente rimovibili e prive di elementi stabilmente infissi al suolo, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano.

2. I dehors sono un insieme di elementi (mobili, smontabili, o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato, gravato da servitù di uso pubblico o privato, visibile da spazi pubblici che costituiscono, delimitano ed arredano uno spazio all’aperto, destinato alle attività di cui all’art. precedente. Essi hanno carattere di temporaneità e pertanto devono risultare completamente smontabili.

Le strutture di cui trattasi sono classificabili in due tipologie a seconda del grado d’ingombro e del grado di trasformazione edilizia urbanistica del territorio che producono.

Tipologia A: opere di arredo mobile, tavoli, sedie, ombrelloni, gazebo, corpi riscaldanti e, unicamente nel caso di permanenza del dehors nella stagione invernale, paramenti di chiusura amovibili costituiti da materiale trasparente e telaio in struttura leggera di altezza massima metri 2,50 e larghezza tale da non costituire eccessivo ingombro, comunque posati su pedana;

Tipologia B: dehors con maggior grado di complessità strutturale: pedane, montanti verticali, paramenti, copertura, tende a rullo scorrevoli verso il basso e altri sistemi mobili di copertura, limitati al solo posizionamento su area privata.

3. I dehors su spazio pubblico o privato gravato da uso pubblico dovranno essere montati su pedana. La pedana dovrà essere accessibile da portatori di handicap ed essere realizzata preferibilmente in legno per le parti a vista, con sottostruttura anche in metallo e in ogni caso in materiali non deperibili, facilmente smontabile, e priva di intercapedini accessibili in modo da impedire l’accumulo di rifiuti. La pedana dovrà essere delimitata almeno su tre lati da parapetto, anch’esso rimovibile, di altezza adeguata. Nel solo caso in cui il dehors, previsto su area pubblica o su area privata gravata da uso pubblico, coincida, in tutto o in parte, con il sedime di un marciapiede posto in posizione rialzata rispetto all’area pubblica adiacente, questo può non essere dotato di pedana né di relativo parapetto, a condizione che l’area sia chiaramente identificabile e in ogni caso per la sola parte rialzata.

4. La messa in opera di dehors e qualsiasi attrezzatura rimovibile, può essere richiesta dai titolari di esercizi pubblici o commerciali operanti nel Comune di Gressoney-St Jean all’Ufficio Regionale competente al rilascio dell’Autorizzazione.

5. Gli spazi su cui possono essere installati i dehors devono essere annessi ad un locale di pubblico esercizio, come definito e disciplinato dalla L.R. 1/2006 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” e s.m.i., o ad un’attività artigianale che, ai sensi della normativa vigente, sia autorizzata alla vendita oltre che alla preparazione di prodotti destinati al consumo diretto (es. pizza al taglio, pasticceria, ecc.), o ad altra attività artigianale o artistica di propria produzione. Le strutture a supporto di attività diverse dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere costituite unicamente da piani di appoggio e sedute, realizzati con materiali, forma, tipologia compatibili con il contesto e di dimensioni massima non superiore alla metà della superficie dell’attività principale. La messa in opera di dehors su terreno privato può essere richiesta dai titolari di esercizi commerciali di qualsiasi genere.

6. È altresì consentita l’installazione di dehors a servizio di circoli privati, purché senza accesso diretto dalla via pubblica, in conformità con quanto disposto dal D.M. 17/12/1992, n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994, n. 534.

Articolo 2 – Atti abilitativi e amministrativi

1. Le strutture temporanee sono soggette alla valutazione della domanda effettuata dai competenti uffici che risultano coinvolti.

- Sportello Unico degli Enti Locali e/o Ufficio Commercio e Ufficio Tributi per quanto riguarda gli aspetti di natura commerciale e tributaria;

- Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli aspetti tecnici, urbanistici e paesaggistici, in quanto delegati ex l.r. 18/94 e s. m. e i.;
- Ufficio di Polizia locale per quanto riguarda gli aspetti della viabilità e della sicurezza stradale; ufficio regionale Direzione Viabilità qualora le strutture vengano ubicate lungo la S.R. 44;
- Azienda Sanitaria Locale, nel caso di dehors permanenti a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Dovrà essere valutato con particolare attenzione l'inserimento del dehors che possa interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi del paesaggio e/o in continuità di monumenti o edifici classificati "documento" dai vigenti strumenti urbanistici.

Devono essere evitate, in generale, le interferenze delle strutture del dehors con gli elementi architettonici di particolare pregio degli edifici come sopra classificati.

3. Le richieste per nuove installazioni o di adeguamento di dehors esistenti, complete di tutta la documentazione prevista, verranno evase dagli uffici competenti, secondo la tempistica prevista dalle normative vigenti nelle rispettive materie.

Articolo 3 – Durata autorizzazioni

1. L'autorizzazione riguarda le strutture temporanee nella loro completezza, così come definite all'articolo 1. L'autorizzazione può essere richiesta per strutture a carattere temporaneo stagionale o, limitatamente alle aree private, a carattere annuale.

2. I dehors hanno carattere di temporaneità e pertanto devono risultare completamente smontabili. Il periodo massimo di mantenimento in opera di dette strutture su suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico è pari a 280 gg.

I dehors di tipologia A di cui all'art. 1 del presente regolamento potranno essere installati nel periodo "estivo" in tutto il territorio comunale e, nel periodo invernale, soltanto su area privata.

Il periodo "estivo" decorre dal 1° febbraio al 5 novembre e il periodo invernale dal 1° dicembre al 31 gennaio di ogni anno.

Quelli di tipologia B di cui all'art. 1 del presente regolamento potranno essere installati esclusivamente su area privata e per una durata anche pari all'intero anno solare. In questo caso, al fine di consentire lo sgombero della neve dalle strade e vie pubbliche, la struttura del dehors dovrà rispettare una distanza minima dalla pubblica viabilità di m 1,5.

3. Per sopravvenuto interesse pubblico e verificata l'incompatibilità con la presenza del dehors, l'autorizzazione medesima potrà non essere rinnovata. Nel caso in cui l'incompatibilità possa essere rimossa con modifiche alle strutture del dehors, queste potranno essere richieste in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del periodo autorizzato.

4. Allo scadere dell'autorizzazione di dehors su area pubblica o privata gravata da uso pubblico, l'area di sedime dovrà essere ripulita e riconsegnata all'uso pubblico nello stato di conservazione originario.

Articolo 4 – Criteri per il posizionamento e l'installazione del dehors

1. Il posizionamento di qualsiasi struttura temporanea può essere antistante o fronti-stante all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico del richiedente, o essere realizzato in cortili interni; nel caso particolare delle piazze, o di siti interessati da vincoli contestuali, è ammissibile un posizionamento diverso da concordare con l'Amministrazione nel rispetto dei diritti dei terzi e della pubblica viabilità. L'ingombro delle strutture deve essere proporzionato alla sezione stradale o alla partizione del fronte e deve consentire sia le normali operazioni di soccorso o di transito dei mezzi autorizzati (compreso il traffico merci), sia la continuità del passaggio pedonale, nonché garantire le visuali di sicurezza occorrenti.

2. La continuità pedonale lungo il fronte degli edifici dovrà avere una sezione minima di m. 1.20, salvo accordi con gli aventi diritto e nei casi in cui la temporanea riduzione dell'uso pubblico del suolo non renda più difficoltoso il percorso pedonale alternativo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della circolazione stradale e di superamento delle barriere architettoniche per soggetti a ridotta o impedita capacità motoria. L'eventuale deroga al distacco di mt. 1.20, prevista dal precedente periodo, dovrà comunque tenere conto e garantire il più agevole accesso agli ingressi privati degli edifici rispetto ai quali il dehors risulta confrontante. Durante la chiusura dell'esercizio, gli arredi mobili del dehors ed in particolare

gli espositori di ogni genere, devono essere rimossi: sedie e tavoli possono essere mantenuti sulla pedana, ma comunque riordinati in modo decoroso.

3. In merito al transito veicolare si applicano le norme vigenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 5 – Morfologia e struttura

1. Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee nel loro insieme (compresi gli arredi mobili) devono presentare i caratteri di minimo impatto per l'inserimento nel contesto ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico.

In particolare la morfologia del dehors deve rispettare i seguenti requisiti:

a) avere forma planimetrica semplice e regolare (rettangolare, quadrata o comunque quadrangolare), con ridotta visibilità dell'eventuale copertura anche solo parziale a mezzo ombrelloni, soprattutto nei casi di interferenza con edifici di particolare pregio o valore documentale;

b) i paramenti e le strutture verticali, dove ammessi, devono avere il minimo impatto visivo, armonizzandosi il più possibile con il contesto, quanto a materiale, colore e texture;

c) gli elementi di delimitazione e di sicurezza (ringhiere, parapetti,) sono necessari a protezione di qualsiasi area esterna ed avranno un'altezza adeguata dalla quota del piano di calpestio della pedana e saranno costruite in modo tale da non favorire lo scavalco;

d) eventuali corpi scaldanti dovranno essere di dimensione contenuta e per i medesimi sarà richiesta certificazione di sicurezza;

e) eventuali scritte, anche pubblicitarie o il logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate negli eventuali paramenti di bordo e dovranno avere caratteri poco appariscenti e comunque coerenti con quelli utilizzati per le insegne o le scritte fisse negli edifici del contesto;

f) In caso di installazione di manufatto sul suolo pubblico e /o gravato da uso pubblico, in presenza di chiusini di ispezione di esistenti sotto-servizi, deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale la modalità di accesso per intervento manutentivo e verrà comunque eventualmente autorizzato solamente in caso di assenza di altre soluzioni.

Articolo 6 – Materiali ed impianti

1. I materiali delle strutture temporanee devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una costante manutenzione in opera. I tavoli, le sedie e gli altri elementi di arredo mobile dei dehors devono essere omogenei, pulibili, facilmente rimovibili. Per gli elementi della pedana e strutturali in genere dovranno essere preferiti il legno e i suoi derivati e i metalli non riflettenti, bruniti o verniciati in colorazione opaca, in acciaio CORTEN, in zinco-titanio, in rame naturale, con esclusione di alluminio comunque trattato, di acciaio INOX, o similari e di materiali di plastica o derivati trasparenti.

2. Le colorazioni ammesse, sia per gli elementi strutturali che per i componenti e complementi di arredo devono tenere conto della necessità di armonico inserimento nel contesto storico e architettonico degli edifici e delle vie e piazze pubbliche. Devono escludersi colorazioni in tonalità forti o accese, a forte contrasto, lucide o brillanti, mentre devono essere preferite colorazioni chiare o comunque in tonalità neutre e tenui. Le colorazioni ammesse sono quelle nei toni del marrone, quali le essenze lignee locali o quelle dei manti della fauna alpina selvatica, della sabbia e delle terre naturali, ma anche nei toni del grigio delle pietre locali o in quelli dei verdi della vegetazione alpina, in particolare delle stagioni estiva e autunnale.

3. Gli eventuali impianti elettrici del dehors devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico, né la posa di cavi non adeguatamente protetti sulla pavimentazione pubblica. La collocazione di eventuali punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna e devono evitarsi fenomeni di abbagliamento sia verso aree a transito pedonale, sia verso aree di traffico veicolare. Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio deve avvenire in rispetto delle norme UNI-CEI, con accorgimenti tali da non creare impedimento all'uso o ingombri visivi.

4. È vietata la posa di frigoriferi, contenitori vari, nonché di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110 del TULPS.

È ammesso il posizionamento di un solo banco frigorifero per gelati sfusi e/o da asporto.

5. Per gli impianti di diffusione sonora, vanno osservate in generale le direttive tecniche di installazione per gli impianti elettrici, in particolare, oltre ad osservare le norme in materia di diffusione acustica al pubblico, l'impianto deve essere specificatamente autorizzato in sede di valutazione della domanda, con valutazione per ogni singolo caso (impatto acustico).

Articolo 7 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. Nelle ore di chiusura dell'attività, gli arredi mobili del dehors devono essere collocati in modo da non arrecare problemi di sicurezza e non alterare il decoro dei luoghi.
2. Il dehors deve essere mantenuto in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, provvede a diffidare il concessionario al ripristino dei manufatti, ed, in caso di inadempienza, a revocare il titolo stesso e ordinare la rimozione del dehors, addebitando le spese all' esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali per forma, materiali e colori, in conformità a quanto previsto nel precedente art. 6, non richiede nuova autorizzazione.
L'ingombro delle strutture deve consentire sia le normali operazioni di soccorso e di transito dei mezzi autorizzati (compreso il traffico merci), sia la continuità del passaggio pedonale, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, c. 2°.
4. L'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico con dehors, non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sul sedime dell'area occupata.
5. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, la cui installazione è da prevedere nel progetto.
6. Allo scadere del termine dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehors.

Articolo 8 – Vigilanza sugli avventori

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di pubblico esercizio, ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.
2. Nel caso in cui si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo, il Sindaco potrà adottare provvedimenti, anche relativi a singoli pubblici esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura.

Articolo 9 – Sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. Per esigenze contingibili ed urgenti l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento. Può inoltre provvedere alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione e della concessione del suolo pubblico, con preavviso di almeno 15 giorni, per lavori da eseguirsi nelle aree interessate dalle strutture o su immobili posti nelle adiacenze, interventi di enti gestori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, qualora la presenza del dehors precluda o renda gravemente disagiata l'attività connessa alla realizzazione dei lavori stessi. In tali casi l'Amministrazione comunale non sarà in alcun modo tenuta a corrispondere indennizzi o risarcimenti, ad esclusione del rimborso della tassa di occupazione suolo pubblico eventualmente anticipata.

Articolo 10 – Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, dagli elementi costituenti il dehors deve essere risarcito dal titolare dell'esercizio.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, l'amministrazione comunale provvederà a rilevare e quantificare lo stesso, che dovrà essere risarcito dal titolare dell'esercizio.

Articolo 11 – Oneri

1. Per la determinazione degli oneri a carico del richiedente, si fa riferimento a quanto contenuto nel regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 12 – Vigilanza e sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00= ad un massimo di € 500,00=; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi, con spese a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione del dehors.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale o esercizio pubblico cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione e si applica la sanzione prevista dal Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'organo accertatore deve intimare, sul verbale di contestazione, la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni e trasmettere la corrispondente segnalazione al Servizio competente. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, sarà emesso un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il déhor è annesso non provvede nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa con affidamento delle stesse al titolare.

Articolo 13 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal giorno di pubblicazione della deliberazione della Giunta comunale all'albo pretorio.

2. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle vigenti leggi.